

## **Società, procura alle liti, dichiarazione di uno dei due amministratori delegati di agire anche quale direttore generale di una differente società, conseguenze**

*Qualora nell'atto di costituzione in giudizio (nella specie comparsa di costituzione con appello incidentale) si legga che la [procura alle liti](#) sia stato rilasciata dalla società in persona di due legali rappresentanti, di cui l'uno dichiara di essere amministratore delegato (e quindi organo rappresentativo ope legis) della società, mentre l'altro abbia aggiunto (inutilmente) di agire anche quale direttore generale di una differente società, ciò è del tutto irrilevante ai fini della validità della costituzione in giudizio.*

### **Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.3.2024, n. 5902**

*...omissis...*

#### Fatti di causa

XX, asserendo di essere rimasto vittima d'un sinistro stradale causato da un veicolo che non si poté identificare, convenne dinanzi al Giudice di pace di Eboli la società Assicurazioni GG Spa (che in seguito muterà ragione sociale in GG Italia Spa), quale impresa designata ex art. 283 cod. ass., chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

La domanda fu accolta dal Giudice di pace e la sentenza fu appellata da ambo le parti.

Con sentenza 7.6.2021 n. 1850 il Tribunale di Salerno accolse l'appello incidentale proposto dalla GG Italia Spa (nuova ragione sociale della Assicurazioni GG Spa) e rigettò la domanda, ritenendo non provata la circostanza che il sinistro fu causato da un veicolo non identificato.

La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da XX con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

La GG Italia non si è difesa.

#### Ragioni della decisione

Col primo motivo è lamentata la violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c.

Il motivo contiene una censura così riassumibile: l'appello incidentale fu proposto dalla società Assicurazioni GG Spa col ministero dell'avvocato ---; il mandato all'avv. --- fu tuttavia conferito da due persone (*omissis*) non già nella veste di rappresentanti della società Assicurazioni GG, ma nella veste di rappresentanti di una diversa società, la "GG Business Solutions Spa"; ergo, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare "inammissibile la costituzione in giudizio della Spa "Assicurazioni GG" perché nessun organo di questa ha mai conferito mandato alle liti all'avv. ---".

Il motivo è inammissibile.

La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, come modificata dalla L. n. 354 del 1995, in forza del quale l'assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va

contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione.

Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione. (Sez. 3 - , Sentenza n. 33769 del 19-12-2019, Rv. 656333 - 03).

Ad abundantiam, ritiene il Collegio non superfluo aggiungere che il motivo sarebbe comunque anche infondato nel merito.

La società Assicurazioni GG, infatti, si è costituita in appello per il tramite dell'avv. ---. Nell'epigrafe della comparsa di costituzione con appello incidentale si legge che l'atto è proposto dalla "Assicurazioni GG Spa (...) in persona dei legali rappresentanti dott. Gi.Nu., dott. Ma.Mo., rappresentati e difesi dall'avv. --- in virtù di procura alle liti (...) rilasciata dai predetti (...) rispettivamente nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante e nella qualità di direttore generale e legale rappresentante della GG Business Solutions Spa".

La procura dunque fu conferita (almeno) da una persona che ha dichiarato di essere amministratore delegato (e quindi organo rappresentativo ope legis) della società appellata; la circostanza che il conferente la procura abbia aggiunto (inutilmente) di agire anche quale direttore generale di una differente società è del tutto irrilevante ai fini della validità della costituzione in giudizio.

Col secondo motivo il ricorrente prospetta due censure, frammiste tra loro: da un lato deduce che l'appello della GG si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c.; dall'altro denuncia che il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita.

Anche questo motivo è manifestamente infondato, dal momento che l'appello proposto dalla GG - per come trascritto nel ricorso - esprimeva chiaramente il "momento volitivo": e cioè rigettare la domanda attorea per difetto di prova.

Col terzo motivo è lamentata la violazione delle norme sulla confessione (artt. 2730,2733,2735 c.c.), per avere il Tribunale posto a fondamento della propria sentenza alcune dichiarazioni rese dall'attore alla Polizia Stradale, qualificate "confessorie", senza che esse potessero essere ritenute tali.

Il motivo è infondato.

Il Giudice ha tratto argomenti di prova dalle dichiarazioni della vittima acquisite agli atti, come gli era consentito dall'art. 2735 c.c.

Lo stabilire poi se e come dovessero essere interpretate è questione insindacabile in questa sede.

Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva

PQM

Rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.